



COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Piazza Milano n.14, 23020 Caspoggio (So) – Tel. 0342-45.36.25

ORDINANZA n. 8

Caspoggio, 12 giugno 2023

Prot. n. 1578

OGGETTO: ORDINANZA, “SEGNALAZIONE PERICOLOSITA’ SUL SENTIERO PEDONALE CHE COLLEGA LE FRAZIONI DI S. ELISABETTA E PRABELLINO”

IL SINDACO

Preso Atto che le piogge cadute nei giorni scorsi hanno causato un piccolo dissesto avvenuto in prossimità del sentiero che collega le Frazioni di S. Elisabetta e Prabellino nel Comune di Caspoggio (SO), causando un considerevole pericolo per la sicurezza di cittadini e turisti;

Considerato che l’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione Territorio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, ha incaricato il Geologo Merizzi Guido con studio in via Lungo Mallero Diaz, 9 cap 23100 – Sondrio (SO), all’effettuazione di un sopralluogo nella zona interessata dal dissesto, al fine di constatare lo stato dei luoghi e delle cose;

Considerato che in data 02.06.2023 è stato effettuato il sopralluogo da parte del Geologo Merizzi Guido, lungo il sentiero che conduce a Prebellino dalle località S. Elisabetta e Motta di Caspoggio;

Vista la relazione di sopralluogo trasmessa al Comune di Caspoggio da parte del Geologo Merizzi Guido, Prot. n. 1497 del 05.06.2023 dalla quale si evince che, probabilmente, a causa delle numerose avversità meteorologiche dei giorni scorsi si è verificata una frattura di tensione con conseguente caduta massi verso valle, i quali non costituiscono pericolo per le aree abitate o per le infrastrutture stradali, ma unicamente per gli utenti del sentiero e del bosco, e che, la zona interessata dal dissesto non è nuova a questo tipo di eventi,

Considerato il pericolo attuale e concreto derivante dall’ulteriore possibilità di caduta di massi, stante le condizioni dell’area medesima, caratterizzata da un pendio piuttosto ripido (40°-45°);

Considerato che il sentiero di montagna ove si è verificato il distacco è poco frequentato e soggetto ad un modesto pericolo di caduta massa;

Preso Atto dei consigli contenuti nella relazione di sopralluogo sopra richiamata del Geologo Merizzi Guido;

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti questi ultimi i quali, nei periodi di alta stagione, popolano il territorio della Valmalenco;

Visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e successivi aggiornamenti e modificazioni;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

a decorrere dalla data odierna, il divieto di sostare lungo il sentiero che collega le Frazioni di S. Elisabetta e Prabellino, nel tratto compreso tra la deviazione per Prabello e la deviazione per la Motta, fino alla data in cui non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

La presente ordinanza è resa nota alla popolazione mediante l’affissione sui luoghi interessati e l’installazione della segnaletica stradale, da parte degli uffici competenti, prevista dal Regolamento del C.d.S.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l’osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Bruseghini Danilo



COMUNE ADERENTE ALL’UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL-
MALENCO**